CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE SITO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - LOCALITÀ "CORLA" DI NIVIANO

CIG: A0069508E9

IMPORTO PRESUNTO € 167.220,00

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del canile comprensoriale, sito in Comune di Pavullo nel Frignano - località "Corla" di Niviano, per conto dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni ad essa associati (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola), e comprende le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati.

Il canile è costituito da tre fabbricati (v. allegato cartografico) con le seguenti caratteristiche:

- Struttura 1: capannone ristrutturato avente dimensioni planimetriche di m. 35,97 x m. 12,00 per complessivi mq. 650 circa (compresi box esterni) e relativa area di pertinenza.
- Struttura 2: capannone ex novo avente dimensioni planimetriche di m. 33,80 x m. 12,00 per complessivi mq. 628 circa (compresi box esterni) e relativa area di pertinenza.
- Struttura 3: edificio di nuova costruzione consistente in due piattaforme impermeabili sul c.l.s. delle dimensioni di mq. 383,80 con adiacenti due aree di sgambamento di mq. 150.

La struttura comprende inoltre un depuratore a fanghi attivi, che permette di effettuare direttamente in loco l'intero processo di depurazione e smaltimento.

La capienza indicativa massima della struttura è di n° 200 cani. Attualmente il numero di cani presenti stabilmente nella struttura, anche considerando le movimentazioni periodiche, si aggira mediamente intorno ai 50/60 esemplari.

L'oggetto del presente appalto consiste nel garantire la gestione del Canile, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

ART. 2 – Obblighi del gestore

Il gestore, aggiudicatario del servizio, si impegna a:

1. accudire gli animali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione di cibo ed acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali, ecc.), garantendo un servizio di custodia ed assistenza. Per quanto riguarda l'alimentazione, nel rispetto della corretta copertura dei fabbisogni nutritivi concordati con il Veterinario Responsabile della struttura e disposti in ragione dell'età, della situazione climatica e delle condizioni generali dell'animale, viene prevista l'alimentazione con mangime secco precostituito. Provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) prima dell'orario di apertura al pubblico. Provvedere alla disinfezione della struttura mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, alla disinfestazione e alla derattizzazione secondo le istruzioni e prescrizioni del Servizio Veterinario AUSL. Osservare le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti. In particolare il servizio di toelettatura degli animali deve essere calendarizzato in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali e deve prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc. È compito del gestore garantire che tale servizio venga svolto esclusivamente da personale competente ed idoneo in relazione a tale mansione. La sgambatura degli animali: a tutti i cani dovrà essere consentito di sgambare tutti i giorni, salvo diverse indicazioni del Veterinario Responsabile della struttura o del Servizio Veterinario Az. USL, funzionali al benessere degli animali. Più cani potranno essere lasciati liberi nelle aree appositamente individuate, qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente. Sarà cura degli operatori, nei momenti di sgambatura come in altri momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l'adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell'adozione;

2. provvedere al recupero, limitatamente al territorio dei Comuni convenzionati con l'Unione dei Comuni del Frignano per la gestione associata del canile (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola) e altri che dovessero convenzionarsi con la stessa, di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuativo (diurno, notturno e festivo) e tramite personale formato. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani e gatti incidentati o feriti, di cui non sia individuata la

proprietà al momento della richiesta di intervento;

3. provvedere al trasferimento degli animali in caso di prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga richiesto dal Veterinario Responsabile della struttura;
4. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato attraverso il Servizio Veterinario, gli uffici comunali e gli organi di polizia, compresa la verifica all'Anagrafe canina e provvedere alla riconsegna dello stesso al legittimo proprietario;
5. individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del Canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
6. collaborare con il Servizio Veterinario dell'AUSL e con il Veterinario Responsabile della struttura per le attività di loro competenza; in particolare coadiuvando il Veterinario Responsabile della struttura nell'espletamento delle attività sanitarie e provvedere ad effettuare le terapie secondo le prescrizioni ricevute;
7. contenere gli animali durante gli interventi veterinari effettuati dal Veterinario Responsabile della struttura, garantendo che le operazioni di applicazione dei microchip siano coadiuvate dagli operatori addetti al canile; durante le sedute di applicazione del microchip e durante controlli o sopralluoghi del Servizio Veterinario il pubblico non potrà accedere al canile salvo esplicito consenso del personale del Servizio Veterinario stesso. In tali occasioni verrà affisso all'entrata apposito cartello con avviso al pubblico recante la motivazione della temporanea chiusura e l'orario presunto di riapertura al pubblico;
8. segnalare prontamente al Servizio Veterinario casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi; si precisa che i cani ricoverati potranno essere soppressi, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, solo se incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario che ne disporrà la soppressione esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia preceduta da anestesia, provvedendo a redigere apposita certificazione;
9. osservare le prescrizioni medico-veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione ed il contagio delle malattie infettive;
10. provvedere allo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti presso idonee strutture ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità indicate dal Servizio Veterinario dell'AUSL; in caso di morte di un cane non dovuta a soppressione dovrà essere conservata la carcassa in idoneo stato di conservazione, a disposizione del Servizio Veterinario, prontamente avvisato dal personale addetto al servizio, per l'indagine sulle cause di decesso;
11. garantire l'apertura al pubblico del canile, secondo l'orario da definire in accordo con l'Unione dei Comuni del Frignano, che dovrà essere esposto all'ingresso della struttura;
12. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc,), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale) utilizzando apposita modulistica anche informatizzata; aggiornare costantemente le schede affisse all'esterno di ogni box opportunamente identificati, con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, codice di identificazione e caratteristiche particolari). Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate all'Anagrafe Canina dei Comuni interessati nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente; la tenuta del registro di carico e scarico, che andrà vidimato dal Servizio Veterinario e in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, foto, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio e/o microchip, numero di scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e firma del veterinario per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione; detto registro sarà a disposizione dei controlli dell'Unione dei Comuni del Frignano e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario; l'affido potrà avvenire in via temporanea trascorsi 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva trascorsi 60 giorni previsti dalla Legge 281/91, in seguito alla avvenuta vaccinazione e alla eventuale applicazione del microchip;
13. farsi carico degli oneri di gestione della struttura, come di seguito specificati:
    a) acquisto di cibo, nel rispetto di quanto specificato all'articolo 2 - punto 1 con riferimento alle caratteristiche previste per l'alimentazione;
    b) acquisto di materiale per pulizia e disinfezione, comprese le spese relative agli interventi di derattizzazione e disinfestazione;
    c) spese relative a riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche, raccolta rifiuti

solidi urbani e smaltimento spoglie degli animali deceduti all'interno della struttura;

d) spese relative all'automezzo utilizzato per l'attività di cattura dei cani, quali carburante, bolli, assicurazioni, riparazioni ecc.;
e) oneri retributivi e contributivi per il personale dipendente o incaricato;
f) spese per l'acquisto di piccole attrezzature e per il funzionamento di uffici;
g) spese di manutenzione ordinaria specificate nella tabella A) di cui all'articolo 10 del presente capitolato, ivi comprese quelle per lo spargimento del sale in caso di ghiaccio e della spalatura della neve nelle aree di pertinenza della struttura;
h) consulenze fiscali, amministrative e del lavoro;
i) oneri fiscali e di legge, nonché imposte e tasse derivanti dall'attività di gestione;

11. il Gestore dovrà inoltre farsi carico dell'eventuale ricovero provvisorio dei cani non accoglibili, per ragioni di capienza, presso altre strutture anche private. Il pagamento delle relative rette e spese veterinarie, se dovute e praticate, andrà a rimborso secondo le tariffe fissate dall'Unione dei Comuni del Frignano (vedi art.5). Qualora le motivazioni di esubero di presenze nelle strutture di cui sopra, fossero legate ad eventi eccezionali (meteoclimatici, idroegeologici, sismici), ciò richiederà strumenti di gestione eccezionali da concordare con l'Unione dei Comuni del Frignano. Nessuno compenso aggiuntivo sarà dovuto al gestore.
12. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale;
13. attivare iniziative a favore degli animali, anche in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Frignano, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze; attivare o collaborare a iniziative e progetti volti a favorire l'adozione, in collaborazione anche con l'Unione dei Comuni del Frignano, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, finalizzati altresì ad attività di pet-therapy; a tale scopo consentire l'ingresso nel canile e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte degli appartenenti ad associazioni zoofile, secondo modalità concordate adottate in apposita convenzione, ed a condizione che non comportino aggravio organizzativo a carico del gestore del servizio o del servizio veterinario; gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di altre Associazioni eventualmente presenti promuovendo la struttura quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale centro servizi che ha come obiettivo principale il reintegro nella società del cane ospitato in struttura; incentivare la collaborazione e l'interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, di volontariato, ecc.), a diverso titolo interessati nell'ambito dei servizi di tutela del benessere animale; contribuire, mediante attuazione di programmi e progetti specifici concordati con il comune, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla costituzione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, mantenendo quali obiettivi principali l'adozione e la prevenzione dell'abbandono; incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, realizzando progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
14. collaborare con il Veterinario Responsabile della struttura nella predisposizione di una "scheda comportamentale" per tutti i cani presenti, finalizzata a stabilire l'indice di adottabilità, e nell'attivazione di percorsi rieducativi per i cani con problematiche particolari;
15. garantire che i reflui prodotti nel canile vengano convogliati nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale per scarichi delle acque reflue industriali (CER 190812) presente presso la struttura, fermo restando comunque quanto stabilito dal successivo art. 9 del presente capitolato circa l'attribuzione della responsabilità della gestione del depuratore medesimo in capo a ditta specializzata. A tale scopo dovrà essere garantita la corretta apertura e chiusura degli scoli fognari presenti nel secondo livello della struttura, per garantire la separazione delle acque chiare piovane da quelle scure delle deiezioni.
16. Il gestore è inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di cui al successivo Articolo 23.

ART. 3 – Fruitori della struttura

Possono usufruire della struttura:

1. cani vaganti recuperati sul territorio dell'Unione dei Comuni del Frignano, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
2. cani rinvenuti sul territorio incidentati o traumatizzati, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
3. cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
4. cani oggetto di ordinanza di sequestro emessa ai sensi dell'art. 15 della LR 27/00, relativa a casi di detenzione o allevamento in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico o situazioni di pericolo accertato;
5. cani rinunciati, provenienti da operazioni di ritiro dai proprietari, residenti o dimoranti nel territorio dei Comuni di riferimento, che abbiano sottoscritto la richiesta di cessione, previa dovuta comunicazione all'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione e secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 27 del 2000. L'inserimento in struttura sarà disposto in base ad una apposita lista di attesa redatta e detenuta dal Gestore. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di disponibilità di posto nella struttura, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dai Comuni o dal Servizio Veterinario dell'AUSL. A tale scopo l'Unione dei Comuni del Frignano predisporrà un tariffario per disciplinare i costi da porre a carico dei proprietari rinunciatari, al fine anche di contenere le rinunce.

ART. 4 – Servizio di cattura, recupero e custodia

Il gestore, salva diversa disposizione da parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, deve provvedere, attraverso personale formato, alla cattura dei cani randagi o vaganti presenti sul territorio comunale nei casi previsti dall'art.15 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i., verificando al momento del ritrovamento la presenza di identificazione (microchip/tatuaggio). La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica.

Il Gestore dovrà provvedere a dare comunicazione tempestiva alla squadra di recupero/cattura delle richieste di intervento, previa individuazione del grado di priorità delle stesse.

Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.

La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni facenti parte della gestione associata, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 e l'intervento immediato per tutti i giorni dell'anno. La pronta e costante reperibilità costituisce parte integrante del servizio.

Il personale addetto all'intervento dovrà essere munito di apposito telefono cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile in qualsiasi orario per garantire immediato e pronto intervento. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente sulla località oggetto di segnalazione entro massimo 1 ora per il Comune di Pavullo nel Frignano e massimo 2 ore per i restanti Comuni aderenti alla gestione associata, dando conferma telefonica dell'arrivo sul posto alla struttura amministrativa che ne ha richiesto l'intervento.

Qualora il recupero/cattura si presenti particolarmente complesso o pericoloso gli addetti dovranno richiedere l'intervento della Direzione Sanitaria, oppure del Servizio Veterinario Az. USL di riferimento.

Tutti i Comuni aderenti al Servizio Associato di cui all'articolo 1 si attivano affinché la propria Polizia Municipale sia dotata di almeno un dispositivo per la lettura del microchip, funzionale allo svolgimento dei controlli previsti dalla Legge, nonché fornisca ai cittadini che ne fanno richiesta adeguate informazioni ed indicazioni in merito al servizio di recupero, volti a ottimizzare la tempistica e le modalità del recupero.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti, a cura e spese del gestore del servizio, presso il canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura. Nel caso in cui l'animale sia ferito deve essere effettuato il trasporto d'urgenza presso il medico Veterinario Responsabile della struttura. A tale scopo, in caso di animale ferito, le operazioni di pronto intervento sanitario potranno essere svolte presso l'ambulatorio del canile o presso

l'ambulatorio del Veterinario Responsabile della struttura.

Tale servizio, per il quale il gestore dovrà garantire la reperibilità di almeno due persone, deve prevedere anche il recupero di cani o gatti incidentati o feriti (da garantire in orario continuato) di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento; nel caso in cui gli animali feriti vengano trasportati in Canile, il gestore dovrà contattare, secondo la procedura di attivazione definita, il veterinario responsabile della struttura.

Il gestore del servizio dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; qualora tale operazione non sia possibile potrà anche avvalersi degli organi di Polizia affinché rintraccino per quanto possibile il proprietario dell'animale. In ogni caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al proprietario al quale il gestore del servizio dovrà richiedere direttamente il pagamento senza imputare alcuna spesa al Comune sul cui territorio l'animale è stato catturato. Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario al gestore del servizio contestualmente al ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito. Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura del gestore del servizio, essere avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione. A tale proposito si precisa che la persona che richiede l'adozione deve:

a. Avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
b. Dichiarare le proprie generalità, residenza e recapiti telefonici ed esibire copia di un valido documento di riconoscimento (il cui identificativo verrà trascritto sulla scheda di adozione o affido temporaneo);
c. Sottoscrivere il proprio impegno ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, provvedendo in particolare, per quanto riguarda i cani, all'iscrizione immediata all'Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione del proprio Comune di residenza nei tempi previsti dalla legge;
d. Conoscere le esigenze fondamentali della specie;
e. Non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
f. Non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).

Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione entro 24 ore, a mezzo fax o posta elettronica, al Servizio Veterinario ed al Comune sul cui territorio è stata effettuata la cattura.

Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale addetto alla cattura dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'intervento presso il canile del Veterinario Responsabile della struttura per l'assistenza zooiatrica, oppure al trasporto immediato dell'animale presso la sede del veterinario stesso per le cure del caso.

Per il trasporto degli animali recuperati o catturati il gestore deve avere a disposizione un automezzo opportunamente attrezzato ed idoneo al trasporto degli animali vivi, facendosi carico delle relative spese gestionali.

Il gestore, all'ingresso dei cani in Canile, deve verificare la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l'eventuale assenza al Servizio Veterinario AUSL. Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, dovrà essere tempestivamente inserito il microchip fornito dall'Unione dei Comuni del Frignano.

In caso di cani identificati, dovrà essere contattata l'Anagrafe Canina del Comune di riferimento, per la ricerca dei proprietari. Il gestore dovrà avvertire il proprietario del rinvenimento del cane, invitandolo a ritirare l'animale tempestivamente. Chiederà inoltre al proprietario il rimborso delle spese per il recupero del cane e per la degenza, mentre le spese per eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m.i. andranno corrisposte al veterinario incaricato dietro presentazione della corrispondente parcella.

Nel caso in cui il proprietario non provveda a ritirare tempestivamente il proprio cane, il gestore è tenuto ad informare l'Anagrafe Canina del Comune di riferimento, la quale avvisa il proprietario di quanto la normativa prevede in tema di abbandono di animali.

Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 60 gg. dalla data del loro ingresso) il gestore potrà procedere con l'iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 15 giorni previsto per l'isolamento sanitario obbligatorio, il cane potrà essere dato in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data di entrata in canile senza che il cane sia stato reclamato dal proprietario, l'affidamento temporaneo diverrà automaticamente adozione definitiva.

Il gestore dovrà tenere la registrazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo trimestralmente un riepilogo di tale movimentazione all'Unione dei Comuni del Frignano e al Servizio Veterinario AUSL con i seguenti dati:

- n. dei cani presenti;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
- n. dei cani entrati per rinuncia di proprietà;
- n. dei cani morsicatori entrati;
- n. dei cani sotto sequestro;
- n. dei cani adottati o affidati temporaneamente;
- n. dei cani restituiti ai proprietari;
- n. dei cani sterilizzati;
- n. dei cani deceduti e relativa causa;
- n. di eutanasie eseguite sui cani e relativa causa;
- n. dei cani nati all'interno del canile;
- n. di microchip impiantati.

All'inizio del servizio il gestore dovrà comunicare i recapiti telefonici – fax – posta elettronica del canile, nonché il nominativo del referente del servizio e degli addetti incaricati della cattura e dell'esecuzione delle attività giornaliere presso la struttura.

Presso il canile dovranno essere sempre disponibili almeno nr. 2 box liberi per ospitare i cani catturati ed a scopo sanitario.

All'ingresso del canile il gestore del servizio dovrà apporre a propria cura e spese un cartello ben visibile riportante da dicitura "Canile Intercomunale a servizio dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni aderenti alla gestione associata", completando lo stesso con il nominativo del gestore del servizio ed i dati del referente (nominativo e recapito telefonico) nonché il nominativo del veterinario convenzionato (nominativo e recapito telefonico). Nello stesso cartello deve essere indicato l'orario ed i giorni di apertura della struttura al pubblico che non potrà essere inferiore a 14 ore settimanali su almeno 7 giorni settimanali.

Art. 5 – Tariffe e donazioni

Il tariffario applicato per le diverse tipologie dei servizi a carico dell'utenza, sarà quello approvato dall'Unione dei Comuni del Frignano con apposita Deliberazione.

Le relative somme vengono introitate dal gestore che deve rilasciare al cittadino apposita ricevuta. L'introito di tali entrate sarà destinato alla gestione del Canile e rendicontato bimestralmente con le modalità di cui all'art. 11.

Gli importi derivanti dalle donazioni a favore del Canile sono introitati con le stesse modalità previste dal presente articolo per l'introito delle tariffe a carico dell'utenza.

Tutte le donazioni effettuate dai cittadini a favore del canile o di attività correlate al benessere degli animali ospitati nella struttura, sono utilizzate esclusivamente a favore del Canile medesimo.

Art. 6 - Pensionamento

Sarà consentito al gestore l'utilizzo di un numero massimo di 10 (dieci) box (se disponibili) da destinare al pensionamento oneroso di cani di privati cittadini che ne facessero esplicita richiesta, secondo le modalità e

le tariffe giornaliere approvate dall'Unione dei Comuni del Frignano con apposita Deliberazione.

L'Unione dei Comuni del Frignano dovrà essere prontamente informata delle richieste avanzate e potrà eventualmente negare il permesso di utilizzo qualora non sussistano le condizioni previste dal punto precedente.

Art. 7 - Attività promozionali

Qualora il gestore svolga iniziative a carattere pubblico a favore del benessere animale o per la promozione dell'adozione degli animali nell'ambito del Canile, dovrà utilizzare - di norma - solo il logo dell'Unione dei Comuni del Frignano, evitando di affiancarvi il logo di Associazioni salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Unione dei Comuni del Frignano medesima.

Al gestore è fatto espresso divieto, nell'ambito del Canile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, di pubblicizzare attività associative di ogni tipo e di raccogliere fondi da destinare ad iniziative estranee all'attività del canile medesimo.

Il Gestore potrà prevedere la collaborazione con comportamentalisti allo scopo di definire la diagnosi comportamentale e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario; prevedere la presenza/collaborazione con istruttori ed educatori cinofili che contribuiscano a definire e a realizzare le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani.

Art. 8 - Organico

Il gestore deve garantire i servizi esplicitati nel presente appalto attraverso l'attività prevalente e determinante dei suoi operatori ai sensi della L.R. n. 3/2023 nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e dei volontari nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il gestore deve inoltre garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera che presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati come previsto dalla normativa vigente ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

Dovrà, inoltre, fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale dipendente e ai volontari impegnati nei servizi oggetto dell'appalto.

Il gestore dovrà farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.). Dovrà inoltre redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente, incaricato, volontario e convenzionato operante all'interno del Canile, comprese le aree sanitarie.

È obbligo del gestore comunicare all'Unione dei Comuni del Frignano, all'inizio dell'attività, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura, sia dipendenti/incaricati che volontari e le mansioni ad essi affidate, definendo i ruoli di tutto il personale (anche volontario) che opera a diretto o indiretto contatto con i cani ospiti, al fine di rispettare le modalità di gestione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, nonché ogni modifica successivamente intervenuta.

Il gestore dovrà, inoltre, indicare il responsabile organizzativo della struttura e del coordinamento del personale, nonché ogni variazione successivamente intervenuta.

Gli operatori inseriti nell'attività oggetto del servizio, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.

Art. 9 – Obblighi dell'Unione dei Comuni del Frignano

L' Unione dei Comuni del Frignano è tenuta a comunicare immediatamente, in forma scritta, al gestore ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

L' Unione dei Comuni del Frignano promuoverà incontri periodici con il gestore, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali.

All'Unione dei Comuni del Frignano compete la predisposizione della regolamentazione che definisce il funzionamento del canile, del tariffario relativo ai costi di utilizzo della struttura da parte dei privati (pensionamenti, rinunce, accalappiaggi ecc.) nonché ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno della struttura o comunque relativa alla attività di gestione della struttura medesima.

L' Unione dei Comuni del Frignano vigila sullo svolgimento delle attività, anche attraverso incontri periodici e sopralluoghi sul posto, avendo cura di verificare che gli operatori - sia dipendenti/incaricati che volontari - rispettino i termini del presente capitolato, nonché i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati ed assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti.

L' Unione dei Comuni del Frignano può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso.

L' Unione dei Comuni del Frignano si farà carico di procedere all'affidamento della gestione del depuratore a fanghi attivi presente presso il canile e del relativo onere.

L' Unione dei Comuni del Frignano si farà carico, altresì, della spesa relativa all'acquisto dei microchips.

Spetta all'Unione dei Comuni del Frignano l'affidamento del servizio sanitario del canile a personale veterinario esterno qualificato e la gestione, coordinata con lo stesso, delle spese per farmaci e presidi sanitari essenziali al mantenimento del benessere degli animali ospitati.

ART. 10 - Manutenzione

Tutte le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'immobile, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, sono ripartite tra l'Unione dei Comuni del Frignano ed il gestore come previsto nella tabella A) allegata quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Il gestore ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta ed alla custodia dei registri, delle certificazioni e dei documenti relativi ai macchinari, agli impianti installati presso la struttura, nelle modalità stabilite dall'Unione dei Comuni del Frignano, che si riserva in ogni momento di procedere alle opportune verifiche.

Il gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, lavori di miglioria della struttura a propria cura e senza ulteriori spese per l'Unione dei Comuni del Frignano medesima.

Art. 11 - Rendicontazioni

Il gestore deve comunicare all' Unione dei Comuni del Frignano:

- trimestralmente i dati relativi agli animali come elencati nell'art. 4 della presente capitolato;
- bimestralmente rendicontazione delle donazioni a favore del Canile, con le proposte di utilizzo;
- bimestralmente elenco degli introiti derivanti dal pagamento delle rette e dal rimborso delle prestazioni, con rendicontazione del relativo utilizzo secondo quanto stabilito all'art. 5;
- semestralmente una relazione sull'attività svolta;
- la rendicontazione delle attività/lavori realizzate con risorse provenienti da donazione.

Art.12 - Responsabilità

Il gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Unione dei Comuni del Frignano, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Il gestore garantisce che gli operatori ed i privati in visita al canile, siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Nel novero dei terzi deve essere ricompresa anche l'Unione dei Comuni del Frignano. Quest'ultima assicurazione dovrà coprire, altresì, la responsabilità civile per danni a terzi imputabili al gestore, anche cagionati dagli animali in custodia, con un massimale unico non inferiore a 1.500.000,00 di euro.

A tale proposito il gestore dovrà stipulare apposita assicurazione.

L' Unione dei Comuni del Frignano declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose, che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dal gestore nel corso della durata del presente capitolato.

Art. 13 - Durata

La durata dell'appalto è stabilita in ventiquattro mesi decorrenti dal 01/10/2023 e pertanto fino al 30/09/2025.

La consegna avverrà con la sottoscrizione di apposito verbale da parte dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni del Frignano e della Ditta incaricata della gestione.

Qualora allo scadere del contratto l'Unione dei Comuni del Frignano non abbia ancora completato gli atti necessari per il nuovo affidamento, il gestore è tenuto a proseguire lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara e fino al subentro del nuovo gestore, fino ad un massimo di mesi 6.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata, il gestore dovrà riconsegnare la struttura in buono stato e libera da persone e/o cose di sua proprietà.

L'Unione dei Comuni del Frignano ha facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per gravi inadempienze, nei casi e con le modalità previste al successivo art. 16.

Il gestore ha facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto in caso di gravi e fondate motivazioni, comunicate all'Unione dei Comuni del Frignano con un preavviso di almeno 120 giorni.

Art. 14 – Importo stimato del servizio e Corrispettivo

L'importo complessivo stimato per il servizio, relativo al periodo 01/10/2023 - 30/09/2025 è di € 167.220,00 oltre IVA di legge, se dovuta.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

L'Amministrazione corrisponderà al gestore del servizio, il corrispettivo di gestione, oltre IVA, se dovuta, risultante dal ribasso offerto in sede di gara dal gestore medesimo.

Il corrispettivo sarà liquidato dall'Unione dei Comuni del Frignano con cadenza trimestrale previa presentazione di idonea documentazione fiscale da parte del Gestore.

Il corrispettivo sarà liquidato al gestore entro 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale all'Unione dei Comuni del Frignano.

ART. 15 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Ai sensi dall'art. 53 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria provvisoria.

L'impresa appaltatrice per la sottoscrizione del contratto dovrà successivamente costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui al citato articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art.53 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 16 - Penali

Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti con il presente appalto, l'Unione dei Comuni del Frignano procederà come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale di € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500,00.

L'Unione dei Comuni del Frignano si riserva, comunque, la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito, detraendo le spese a tal fine sostenute dal rimborso da erogare al gestore.

Nel caso di inadempienze gravi, l'Unione dei Comuni del Frignano ha la facoltà, previa intimazione scritta al gestore, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, ponendo l'onere a carico del Gestore.

Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati causata da grave negligenza (inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate, uso di guinzagli non idonei);
- mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno tre volte o somministrazione di alimenti avariati;
- soppressione ingiustificata di cani ospitati nella struttura;
- falsificazione dei registri di entrata/uscita dei cani ospitati nella struttura;
- falsificazione dei documenti contabili e fiscali tenuti dal gestore;
- provvedimenti di sequestro da parte delle Autorità Giudiziarie, conseguenti a visite ispettive di organi preposti, per inosservanza da parte del Gestore delle normative vigenti in materia.
- grave danno provocato all'immagine dell'Unione dei Comuni del Frignano o dei Comuni con essa convenzionati.

In quest'ultimo caso l'Unione dei Comuni del Frignano si avvarrà della possibilità di effettuare un'ulteriore azione legale nei confronti del gestore.

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dal Veterinario Responsabile della struttura e vengono inoltrate all'Unione dei Comuni del Frignano, che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, al gestore verranno rimborsate le spese fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

ART. 17 - SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto con il presente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione salvo maggiori danni accertati.

Eventuali parziali subappalti riguardanti servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria o modificativa dello stato dei locali e delle aree di pertinenza, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni dell'Amministrazione, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. ii.. In ogni caso l'Amministrazione rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore e il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione può recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare al gestore con raccomandata A.R. nei seguenti casi:

a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il gestore delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
b. per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzative/gestionali dei servizi interessati all'appalto, adottate dall'Amministrazione;
c. in caso di cessazione dell'attività o in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo o di fallimento a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 - RECESSO UNILATERALE DEL GESTORE

Qualora il gestore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione procederà rivalendosi sull'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà, inoltre, addebitata al gestore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena.

ART. 21 - ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, il gestore dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell'Amministrazione.

Articolo 22 - SPESE

Saranno a carico del gestore del servizio tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative a bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, il gestore del servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia e precisamente:

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144)".
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modificazioni;
- Legge 29 Luglio 2010, n. 120, art. 189 recante modifiche al Codice della Strada;
- Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina", e successive modificazioni;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" e successive modificazioni;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 aprile 2013 n. 409 "Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione";
- Deliberazione di Giunta Regionale del 12 aprile 2021 n. 472 "Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013".
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Articolo - 24 Definizioni

Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio.
Cane iscritto all'Anagrafe: cane registrato all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA).
Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).
Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.
Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.
Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione della presenza canina e felina sul territorio.
Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.
Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea a al controllo della popolazione canina vagante.
Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.
Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.
Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.
Operatore: prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
Formazione: il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori.
Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.
Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.
Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.
Responsabile dell'assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.
Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti: coordina le attività della struttura di ricovero.
Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.
Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.
Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.
Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associati o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione/contratto.
Oasi felina: struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

TABELLA A

CANILE - Suddivisione Manutenzione Ordinaria/Straordinaria

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			*A carico Gestore*		
1	a	Nuovi interventi sull'impianto elettrico interno ed esterno ai fabbricati per manutenzione straordinaria, ristrutturazione generale e ampliamento.	1	b	Riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature elettriche guaste (lampade di vario genere, interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnalatori acustici e luminosi, ecc.) dell'impianto elettrico.

IMPIANTO IDRICO – SANITARIO – GAS

A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			*A carico Gestore*		
1	a	Nuovi interventi sull'impianto idrico, sanitario e gas per manutenzione straordinaria, ristrutturazione generale e ampliamento	1	b	Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione
			2	b	Sostituzione di apparecchiature sanitarie, sifoni, cassette di scarico o apparecchiature similari in conseguenza dell'uso
			3	b	Disotturazione di tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso nonché loro sostituzione in conseguenza dell'uso.

RETE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E DI SCARICO

A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			*A carico Gestore*		
1	a	Nuovi interventi sulla rete di deflusso delle acque di origine meteorica e di scarico per manutenzione straordinaria o ristrutturazione generale e ampliamento	1	b	Sostituzione degli organi di intercettazione o delle apparecchiature igienico - sanitarie in conseguenza dell'uso.

2	a	Conduzione, gestione e manutenzione depuratore	2	b	Disostruzione di tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso e/o di scarico nonché loro sostituzione anche integrale in conseguenza dell'uso.
PARETI E SOFFITTI					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Nuovi interventi per rifacimento intonaci con relative tinte, vernici e parati per manutenzione straordinaria o ristrutturazione generale e ampliamento	1	b	Piccole riparazioni su intonaci ammalorati quando necessario e in conseguenza dell'uso
			2	b	Tinteggiatura e verniciatura periodica delle pareti e dei soffitti quando necessario.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Nuovi interventi per rifacimento di pavimenti e di rivestimenti per manutenzione straordinaria o ristrutturazione generale e ampliamento.	1	b	Riparazione di pavimenti e rivestimenti ammalorati in conseguenza dell'uso
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE D'ACQUA CALDA					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Sostituzione e manutenzione straordinaria della caldaia e del relativo impianto per sopravvenuta inidoneità per vetustà.	1	b	Gestione e manutenzione ordinaria con verifica periodica della caldaia e relativo impianto
RECINZIONI E SISTEMI ANTI INTRUSIONE					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		

1	a	Nuovi interventi per rifacimento di recinzione e cancelli d'accesso per manutenzione straordinaria o ristrutturazione generale e ampliamento	1	b	Riparazione dei cancelli d'accesso, dei relativi telai e sostituzione di parti accessori delle stesse (maniglie, serrature, guide di scorrimento, cardini, …) in conseguenza dell'uso
			2	b	Riparazione e sostituzione di parte della recinzione danneggiata in conseguenza dell'uso o per eventi dovuti alla tipicità dell'attività svolta
			3	b	Verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre quando necessario e in conseguenza dell'uso.
SERRAMENTI E INFISSI					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Nuovi interventi per sostituzione di porte, telai, finestre, serrande, avvolgibili, persiane, scuri e tende di oscuramento d'accesso per manutenzione straordinaria o ristrutturazione generale e ampliamento	1	b	Riparazione parti accessorie di cancellate, porte, finestre (maniglie, serrature, vetri.) quando necessario e in conseguenza dell'uso.
			2	b	Verniciatura di serramenti interni ed esterni per porte e telai finestre quando necessario e in conseguenza dell'uso.

ESTINTORI PORTATILI					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Conferimento degli estintori portatili.			
2	a	Controllo periodico semestrale degli estintori portatili secondo normativa.			
3	a	Rimpiazzo degli estintori portatili a scadenza per ricarica e manutenzione straordinaria.			
VERDE					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		

1	a	Eventuali operazioni colturali di sistemazione del verde esterno con piantumazione di alberatura.	1	b	Sfalcio integrale della vegetazione erbacea entro un'altezza tale da consentirne l'uso, la fruizione e il decoro delle superfici stesse con rifilatura dei bordi. Rimozione della vegetazione infestante. Conferimento del materiale di risulta derivante dalle operazioni sopra elencate conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti.
NEVE E GHIACCIO					
A carico dell'Unione dei Comuni del Frignano			***A carico Gestore***		
1	a	Spargimento del sale in caso di ghiaccio e spalatura della neve nelle vie di accesso alla struttura	1	b	Spargimento del sale in caso di ghiaccio e spalatura della neve nelle aree di pertinenza della struttura.

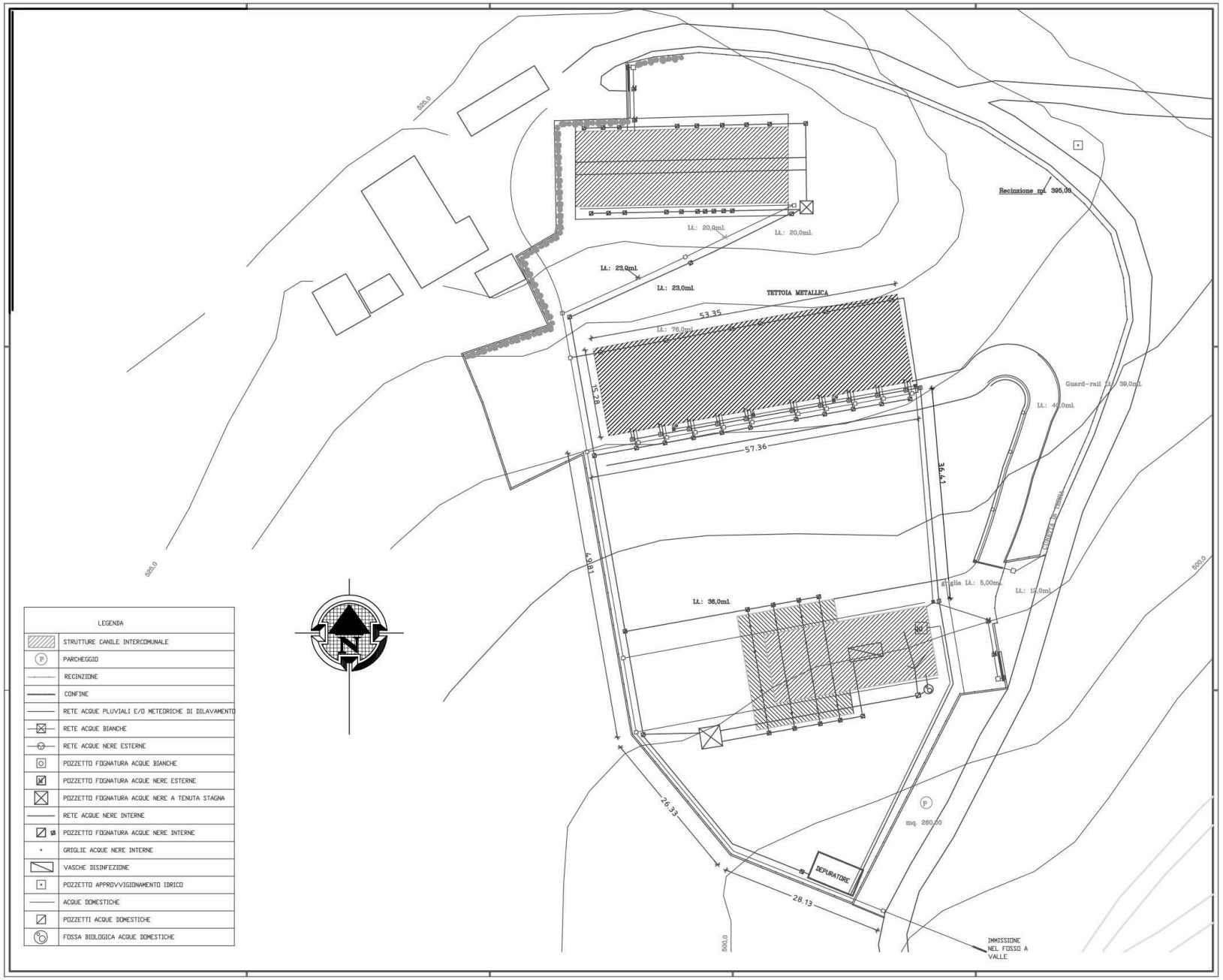

ALLEGATO CARTOGRAFICO